

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 28 marzo 2019

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/13

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 28 FEBBRAIO 2019 RECANTE "MODALITA' PER L'IMPIEGO NELLA SEZIONE PARALIMPICA DEI GRUPPI SPORTIVI "POLIZIA DI STATO-FIAMME ORO" DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO INIDONEO AL SERVIZIO DI POLIZIA AI SENSI DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 339, E DI QUELLO CHE ACCEDE AL RUOLO D'ONORE".

- Pubblicazione -





10005173-28/02/2019-SCCLA-MIDPREV-I



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITA' PER L'IMPIEGO NELLA SEZIONE PARALIMPICA DEI GRUPPI SPORTIVI "POLIZIA DI STATO-FIAMME ORO" DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO INIDONEO AL SERVIZIO DI POLIZIA AI SENSI DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 339, E DI QUELLO CHE ACCEDE AL RUOLO D'ONORE".

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recante "*Utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "*Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "*Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante "*Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante *“Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *“Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;
- VISTO** l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”*, che disciplina l'attività sportiva dilettantistica applicabile ai gruppi sportivi *“Polizia di Stato-Fiamme oro”* nello svolgimento dell'attività sportiva agonistica coordinata dal C.O.N.I. o dalle Federazioni Sportive Nazionali;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante il *“Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme oro”*;
- VISTO** il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante *“Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare, l'articolo 3, comma 11, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che prevede che con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi *“Polizia di Stato-Fiamme oro”*, istituita nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al Ruolo d'onore;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTI** lo Statuto e il Regolamento dei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme oro", adottati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 gennaio 2017;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2018, recante le modalità attuative del Ruolo d'onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 95 del 2017;
- RITENUTO** di dover definire le citate modalità d'impiego in attuazione dei criteri espressamente indicati dall'articolo 3, comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 95 del 2017;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità per l'impiego, nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", degli appartenenti della Polizia di Stato transitati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, nonché di quello appartenente al Ruolo d'onore di cui agli articoli 65-*ter* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e 3, comma 10, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Articolo 2 (Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro")

1. Nell'ambito delle attività istituzionali, la Polizia di Stato promuove l'attività sportiva, quale parte integrante dell'addestramento del personale e ne agevola la pratica come elemento di formazione professionale e come impegno sociale.
2. L'Ufficio coordinamento delle attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" del Dipartimento della pubblica sicurezza dirige e coordina a livello nazionale l'attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nel cui ambito è istituita la Sezione paralimpica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 3

(Attività sportiva olimpica e paralimpica)

1. Per lo svolgimento ed il riconoscimento delle attività sportive olimpiche e paralimpiche, i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" sono affiliati al Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) ed al Comitato italiano paralimpico (C.I.P.) attraverso le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dai medesimi Enti pubblici.
2. La promozione e il mantenimento dell'attività sportiva olimpica e paralimpica sono curati dai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" nell'ambito di apposite convenzioni stipulate, rispettivamente, con il C.O.N.I. ed il C.I.P..
3. Le modalità di affiliazione sono definite tenendo conto delle peculiarità ordinamentali della Polizia di Stato, anche in deroga alle disposizioni previste per i comuni sodalizi sportivi.

Articolo 4

(Sezioni paralimpiche)

1. L'attività paralimpica nei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" è svolta da apposite Sezioni composte da atleti paralimpici, anche non appartenenti alla Polizia di Stato, e tecnici sportivi.
2. Le Sezioni curano lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive dei disabili con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di livello internazionale.
3. Ai fini di cui al comma 2, i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" stipulano apposita Convenzione con il C.I.P. per disciplinare il tesseramento degli atleti paralimpici e la loro partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Articolo 5

(Atleti)

1. Il tesseramento degli atleti paralimpici presso i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" avviene su designazione del C.I.P., ferma restando l'appartenenza degli stessi alle liste definite "Club Paralimpico" e di "Interesse Paralimpico".
2. Presso la Sezione paralimpica può essere impiegato, in qualità di atleta, anche il personale di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso di attitudini agonistiche idonee al raggiungimento di prestigiosi risultati internazionali, inseriti dal C.I.P. nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Gli atleti accedono alla Sezione paralimpica presentando apposita istanza al Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne dispone l'assegnazione, previa valutazione del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 da parte dell'Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. L'atleta paralimpico partecipa agli allenamenti ed alle competizioni sportive, secondo la programmazione approvata dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal C.I.P..

Articolo 6

(Tecnici sportivi della Sezione paralimpica)

1. I tecnici sportivi della Sezione paralimpica sono designati dall'Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" tra gli appartenenti alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato, ivi incluso il personale di cui all'articolo 1, comma 1, che siano in possesso delle necessarie abilitazioni all'esercizio delle attività sportive a cui sono preposti, rilasciate dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali affiliate al C.O.N.I. ovvero al C.I.P..

2. Ai tecnici sportivi sono demandati compiti di preparazione psicofisica degli atleti paralimpici e di supporto alle attività della Sezione per i quali sono richieste adeguata preparazione professionale e conoscenze specialistiche attinenti alle mansioni da esercitare nell'ambito delle Sezioni paralimpiche ovvero della disciplina sportiva paralimpica.

3. I tecnici sportivi:

- a) accedono alla Sezione paralimpica, nell'ambito dell'organico connesso alle discipline svolte dalla medesima Sezione, presentando apposita istanza al Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro" che valuta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
- b) possono essere autorizzati dal Dipartimento della pubblica sicurezza a partecipare a corsi di aggiornamento o perfezionamento indetti dalle rispettive Federazioni sportive, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e a collaborare con le Federazioni sportive che ne facciano richiesta in previsione di gare internazionali o di manifestazioni nazionali senza oneri a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- c) possono coordinare anche le attività delle Sezioni giovanili paralimpiche, istituite nell'ambito delle Sezioni di cui all'articolo 4, curando il potenziamento tecnico dei giovani atleti disabili.

Articolo 7

(Personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica)

1. Gli atleti di cui all'articolo 5, comma 2, e i tecnici sportivi di cui all'articolo 6, comma 1, che perdono l'idoneità alle attività della Sezione paralimpica cessano dalla medesima e sono restituiti ai servizi attinenti alle mansioni e funzioni delle diverse carriere o dei diversi ruoli di provenienza con provvedimento del Direttore centrale per le risorse umane.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 8 (Autorizzazioni)

1. La partecipazione degli atleti e dei tecnici sportivi della Sezione paralimpica a qualsiasi manifestazione sportiva, compresi gli allenamenti individuali o collegiali a carattere nazionale ed internazionale, richiesti dal C.I.P. o dalle Federazioni Sportive Nazionali, è autorizzata dall'Ufficio coordinamento per le attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".
2. Le Sezioni paralimpiche fruiscono del supporto logistico della Polizia di Stato per l'espletamento dell'attività agonistica.

Articolo 9 (Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".

Articolo 10 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 20 FEB. 2019

26 MAR 2019

Visto

629 si registri

Il Magistrato Istruttore

(Cons. Rosalba G. G. G.)

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della pubblica sicurezza
Gabrielli

t. Gabrielli